

Luca Giambonino

*Libertà e democrazia inter pares nell'Ossola:
la relazione del Bellino sul ceto dei Vicini del 1790.*

Diversamente da altri miei interventi¹ nei quali si è già messa in luce ed abbondantemente dimostrata l'esistenza e l'importanza del patriziato comunale ossolano, normalmente nominato come *Ceto dei Vicini*, in questo frangente introdurrò *ex immediato* una relazione, rinvenuta ed escussa solo di recente, la quale pone chiaramente in luce quanto ebbi modo di dedurre e studiare nei miei articoli apparsi in <<StoriadelMondo>> nel corso del 2003 e durante il 2004. In seguito quindi porterò a compimento alcune delle deduzioni che per l'importanza del ceto avevo qua e là accennato nei miei articoli anche in relazione ai concetti, a mio avviso chiave, di libertà e democrazia *inter pares*²

*Relazione del Signor Bellino Prefetto di Pallanza relativa all'attuale metodo di amministrazione dei pubblici nell'Ossola Superiore*³.
(cc. 6)⁴

[La relazione si compone di parti descrittive, nelle quali il prefetto semplicemente riporta come venivano normalmente amministrati i beni pubblici, l'accesso alle cariche, e che sostanzialmente ho avuto modo di descrivere in vari interventi passati; e si compone altresì di parti propositive, ovvero sia della modalità migliore secondo cui si sarebbe potuta ristrutturare la modalità gestionale degli enti, consigli e consigli generali con una più proporzionale suddivisione delle taglie, ecc. La trascrizione informatica è conforme all'originale, si è solamente variata la punteggiatura – nell'originale vi è infatti un abuso di virgole sostituite qui con punti o semplicemente non riportate.]

Relazione.

Dell'attuale metodo di amministrazione dei Pubblici dell'Ossola Superiore.

L'Ossola Superiore viene composta dalla Giurisdizione di Domo d'Ossola, cioè dal Borgo di Domo.

Antronapiana

Bognanco dentro

Bognanco fuori

Caddo

Cisore

¹ Vedi sotto, nota 15.

² Senza anticipare, ovvero di quella libertà e democrazia della quale si godeva sì ma solo *fra pari*, fra persone cioè afferenti alla stessa struttura, nella fattispecie allo stesso ceto comunale.

³ Come si nota però il prefetto di Pallanza sotto il profilo giuridico e dell'ordinamento comunale intendeva parte dell'Ossola superiore anche, e vengono appunto descritte le modalità di gestione comuni ai vari luoghi di seguito citati, la valle di Vigezzo, di Anzasca e le Quattro Terre (Masera, Trontanto, Beura e Cardezza) ricollegando ciò anche al fatto che il Re di Spagna, nel 1710 aveva confermato i privilegi di cui esse godevano ritenendole parte dell'Ossola Superiore.

⁴ *Relazione del signor Bellino*, etc., 1790, foglio n. 31 in Paesi/Mazzo 50, Archivio di Stato di Torino.

Crevola
Formazza
Mocogna
Montecrestese
Montescheno
Monte Ossolano
Preglia
Schieranco
Seppiana
Tappia
Trasquera
Vagna
Varzo
Viganella, ossia mezza Valle d'Antrona

Dalla valle d'Antigorio che ha il suo pretore ed è composta dalle Comunità di:

Crodo
Mozzio
Premia
Cravegna
Baveno
Viceno
Agaro
Solecchio

Dalla valle Vigezzo, dove vi è un Giudice togato di nomina del Sig. Conte Borromeo, è composta dalle Comunità di:

Crana con S. Maria, ove risiede il Giudice.

Albogno
Druogno
Butogno
Toceno
Vocogna con Prestinone
Craveggia
Zornasco
Malesco
Finero
Villette
Re'
Folsogno
Dilsimo[?]
Olgia

Dalle Terre di

Masera
Trontano
Beura

Cardezza sottoposte alla giurisdizione del Giudice di Vogogna, è compresa per il Giudizio nella Provincia di Pallanza

E dalla valle Anzasca, sottoposta anche alla Giurisdizione di Vogogna di nomina del Sig. Conte Borromeo, è composta dalle Comunità di:

Castiglione
Anzino
Bannio
Calasca
Cepomorelo
Macugnaga
Vanzone
S. Carlo ossia Ciola

Per l'amministrazione economica del Pubblico vi è il consiglio generale che suole radunarsi nella Sala del Palazzo situato nella Piazza del Borgo di Domo d'Ossola non tanto per gli interessi di tutta l'Ossola superiore quanto per gl'interessi riguardanti la sola giurisdizione di Domo d'Ossola. A tali congressi intervengono i Sindaci ed Amministratori delle Comunità e Valli chiamati ai Consigli secondo la materia che si deve trattare, oppure li Deputati mandati in speci da qualche Comunità o Valle, ne vi sono persone fisse o designate per tali congressi, a riserva delle Valli di Antigorio, Anzasca e Vigizzo per le quali sogliono intervenire in ogni Consiglio li rispettivi Sindaci generali ossia Reggenti.

Vi sono i sindac generali, ossia reggenti, ed un cancelliere, che sono eletti dalle sole Comunità della Giurisdizione di Domo d'Ossola e sono sempre delle persone della stessa giurisdizione.

Il Sindaco generale, ossia reggenti hanno l'incombenza di provvedere ad accudire a tutti gli interessi del Pubblico tanto in particolare della sola giurisdizione quanto di tutta l'Ossola Superiore, danto tutte quelle provvidenze che stimano necessarie nei casi instantanei e per quelli che patiscono dilazione eccitano il Consiglio generale a cui propongono li emergenti, e da questo si fanno le determinazioni.

L'obbligo del Cancelliere è di trasmettere li avvisi per li Consigli generali, scrivere nel libro dei Consigli le proposizioni che vengono fatte dai Reggenti e le determinazioni che dal Consiglio vengono fatte e tanto i Reggenti che il Cancelliere si ellegono in pubblico consiglio o a voti, o per acclamazione della sola giurisdizione suddetta e sono removibili a piacimento di questa che nell'eleggerli procura di scegliere le persone più distinte e di maggior abilità.

Non vi è alcun numero fisso per li Congressi convocandosi il Consiglio generale, o della sola Giurisdizione o di tutta l'Ossola superiore solamente quando vi è la necessità di proporre qualche emergente per avere la determinazione del Pubblico od approvazione dell'operato.

Per congregare li Consigli generali non si addimanda alcuna licenza del Pretore ma solamente prima di fissare il giorno della Congrega si partecipa al medesimo il giorno che si vuole fissare per intendere se è comodo al medesimo di assistere e avuto l'assenso si spediscono dal Cancelliere lettere d'avviso a tutte le Comunità della Giurisdizione ed alli Reggenti delle valli d'Antigorio, Vigizzo e Anzasca e Quattro Terre suddette, e nelle lettere si esprime quello che devesi trattare nel Consiglio ed oltre al suddetto avviso il giorno del Consiglio si dano tre segni colla Campana del Palazzo.

Le risoluzioni del Consiglio si riducono in iscritto dal Cancelliere sopra un libro particolare in cui primieramente si notano tutti i vocati indi si registra l'avviso, che è stato trasmesso successivamente la proposizione delle materie da deliberarsi ed indi la risoluzione e si termina dal Consiglio come sottoscrizione delle vocati e firma del Pretore.

Non è alcuna spesa annuale per cui s'imponga in Consiglio la taglia mentre per le spese e cariche ordinarie come il censo regio, fitto della Casa Pretoria e salario per la famiglia di Giustizia non si fa alcuna imposta, sapendo ogni Comunità quanto gli aspetta per farne a suo tempo il pagamento ed occorrendo delle spese straordinarie riguardanti l'intero corpo dell'Ossola Superiore s'impone la taglia nel Consiglio generale e questa si paga per la metà dalla Giurisdizione l'altra metà dalle Valli d'Antigorio, Vigizzo, Anzasca e Quattro Terre secondo la quota fra di solo stabilita imponendosi dalla sola Giurisdizione le tagli per gli interessi loro particolari.

Le taglie che s'impongono nel Consiglio generale si pagano nelle mani del Tesoriere che viene nominato dal Consiglio a cui rende il conto della sua amministrazione non ha alcun stipendio fisso

e solo se gli accorrdà sopra l'esazione denari quattro ogni lira, ed è obbligato a spedire le quietanze a quelli che fanno li pagamenti, ed a convertire le somme, che intrano in Cassa a seconda delli mandati, che li vengono spediti dai Reggenti e Deputati di tutte le Comunità, il Reggente e Cancelliere e nel resto si tiene l'istesso ordine che nei Consigli generali di cui sopra.

Lo stesso si pratica pure dalla valle di Vigizzo che tiene il suo Consiglio generale in S. Maria e nella Casa del Giudice che vi assiste.

La Valle Anzasca tiene i suoi Consigli generali nel luogo detto al PonteGrande territorio di Bannio e non vi assiste alcun giudice ed è invitato dal Reggente.

Le Quattro Terre tengono il loro Consiglio generale che viene anche invitato dal Reggente nelle fini di Maserà e non vi assiste alcun Giusdicente.

Tutte le Comunità di cui sopra, e componenti l'Ossola Superiore, hanno i loro Consigli particolari composti di tutti li homini vicini, che si congregano per l'ordinario né giorni festivi avanti le loro rispettive chiese parrocchiali o si raddunano senza licenza ed intervento di alcun Giudice a termini del prescritto nel f.2. del Manifesto Senatorio del 27, luglio, 1771.

Nel Borgo di Domo d'Ossola però si raddunano li Consigli in una delle sale del Pretorio e vi assiste sempre il Pretore, s'nvita il Consiglio con editto che si pubblica tre giorni prima e con tre segni della Campana del Palazzo il giorno del Consiglio, e li ordinati della Comunità si riducono tutti in Scritti dal Cancelliere della medesima, a cui si corrisponde l'annuo stipendio di lire 27 di Piemonte, e ciò oltre il Diritto delle copie dei ordinati quando queste saranno necessarie.

Non è eguale in tutte le Comunità la maniera d'invitare il Consiglio, mentre in alcune dalli Consoli si avvisano fuocolarmente tutti li Vicini, in altre dopo la Messa Parrocchiale si dà il segno d'una campana ed in altre all'uscire il Popolo dalla Chiesa si avvisano li vocati a doversi trattenerne in Consiglio.

Le Comunità non hanno alcuno Segretario, ed occorrendo il bisogno si servono di un segretario assunto facendosi per lo più le deliberazioni verbalmente, e moltissime volte non si possono risolvere gli affari che si propongono in Consiglio mentre ogn'uno parla per suo proprio interesse, si fanno continui schiamazzi, regnano le fazioni ed essendovi per l'ordinario in tutte le Comunità delle persone che hanno molti aderenti, fanno costoro a lor capriccio risolvere quel che vogliono dal Consiglio, ed avendo tutti gli intervenienti ugual voto, questo all'opportunità si procura.

Tutte le Comunità hanno in Console, il di cui impiego va per turno, e consiste specialmente nel notificare all'offizio li delitti, che occorrono nelle Comunità ed a convocare i Consigli, in alcune Comunità dura per tutto l'anno ed in altre per sei mesi solamente, ed in alcune il Console esercisce nel medesimo tempo l'impiego di Sindaco, nominati che sono prestano gratis(?) nelle mani del Pretore il giuramento di esercire fedelmente il loro impiego e sono sempre incaricati d'invigillare per l'osservanza dei rispettivi Statuti particolari per la gran parte antichi ed approvati dal Senato di Milano, e che in sostanza si possono chiamare bandi campestri, e provvedono specialmente per la custodia e conservazione dei pascoli e boschi e per impedire di questi il taglio, dove avvi pericolo delle valanche.

Nelle Comunità dove vi è estimo de' beni le spese occorrenti si ripartono due terzi sopra il reale ed un terzo sopra il fuoco, ossia personale, e dove non vi è estimo si ripartisce intieramente sul fuoco.

Il reddito che si ricava in alcune Comunità dei pascoli e boschi comuni s'impiega nel pagamento dei debiti Comunali e dove non è sufficiente s'impone la taglia come avanti, ed eccedendo si ripartisce il prodotto fra li Vicini delle rispettive Comunità.

L'amministrazione di tutti i Luoghi Pii è presso le rispettive Comunità che elleggono gli amministratori dai quali rare volte si rende il conto dell'amministrazione.

Questo in sostanza è il regolamento particolare delle Comunità dell'Ossola Superiore da cui ne derivano molti inconvenienti, ai quali potrebbesi rimediare con levare il Consiglio composto di tutti i Capi di Casa e formarne uno di molto minor numero, che potrebbesi fissare al numero di sette.

Attesa la quantità dei membri formanti le Comunità acciò si possa a tutti provvedere, accadendo che una provvidenza sarà confacente ad un membro e contraria ad un altro nelle riguardanti

massime li Comunal⁵ potrebbesi stabilire che vi debba essere proporzionalmente un soggetto almeno per ogni membro.

In tutte le Comunità dovrebbero sempre al Consiglio intervenire li Consoli e questi obbligati ad invitare il Consiglio previo il suono della Campana che dovrà sempre farsi precedere per la convocazione di tutti li Consigli e si avrà attenzione nel far la nomina dei Consiglieri, di sempre escludere quelli che devono poi entrare in quell'anno nell'ufficio di Console che si esercisce fuocolarmente e secondo il turno sino al presente praticato e secondo il quale si fa sempre a chi ne spetta l'esercizio.

Potrebbero continuare i Consigli a congregarsi senza licenza ed intervento di alcun Giusdicente a termini del prescritto dall'avanti menzionato Manifesto Senatorio 27.Luglio.1771, dovrebbero però tutte le volte che faranno qualche ordinato prima di eseguirlo farlo approvare dal rispettivo Giusdicente, e ciò all'effetto che possa avere più pronta esecuzione e per togliere le questioni ed evitare le doglianze che contro li amministratori puotrebbsi fare.

Il buon Governo ed il pubblico bene esige che nelle imposizioni delle taglie si osservi una giusta proporzione ricavata o dal maggior possesso de' beni propri o dal maggior godimento de' beni comunali.

Del maggior quantitativo di beni propri non è tanto facile venirne in cognizione per essere puoche le Comunità che abbino il Cattasto e la formazione del medesimo dove non vi è, oltre che sarebbe sufficiente (?), essendo massime nelle valli dei terreni rovinghi formanti soventi delle grandi rovine che in molti siti non si possono più ridurre a coltura, per il che non si puotrebbe mai avere giusto e proporzionato riparto, e ne deriverebbero indispensabilmente molte liti.

E però facil cosa a venir in cognizione di quelli che hanno maggior godimento dei beni comunali dal numero delle bestie bovine, lanute o caprine che ciascuno individuo mantiene, dovrebbero perciò stabilire che nelle Comunità dove non vi è il Cattastro si debba imporre la taglia sopra i bestiami, dei quali se ne dovrebbero ordinare annualmente la consegna nel tempo che si trovano al pascolo sopra le alpi, qual'imposizione sembra giusta e proporzionata dacché chi mantiene maggior numero di bestie deve possedere maggior quantità di terreni e corrispondenti al mantenimento delle sue bestie ed ha un maggior godimento delli beni comunali.

E nelle Comunità dove vi è il Cattastro potrebbesi la taglia ripartire mettà sopra i beni cattastrati e l'altra metà sopra il bestiame, ed in questa maniera i poveri verrebbero ad essere sgravati dal pagamento delle taglie, che molte volte devono pagare eccessive, avuto riguardo o al possesso dei beni propri o al godimento dei beni comunali.

Nelle comunità alcuni diconsi Vicini, ed altri forastieri, li primi sono quelli che, o per ragione ereditaria o per acquisto hanno diritto nei beni e redditi comunali, li secondi sono quelli che sono bensì abitanti o possidenti⁶, non hanno però alcun diritto di servirsi dei beni comunali, e sono anche esclusi dall'intervenire nei Consigli e da tutti li impieghi pubblici.

Dovrebbe anche dare un regolamento per questi che ammettere alla Società dei Comunal⁷ senza alcun corrispettivo da corrispondersi per loro parte, sarebbe arrecare un pregiudizio a quelli che hanno ragione sopra i detti beni con un titolo oneroso.

Potrebbesi perciò nell'imposizione della taglia separare le spese che riguardano li Vicini ossia la Comunità⁷ da quelle che riguardano tutti li abitanti o possidenti.

⁵ Leggi Vicini.

⁶ Questo vale ovviamente per quegli enti comunali i cui Statuti non ordinavano divieti di vendita e di acquisto di proprietà terriere private e diritti privati oltre che di diritti e beni comunali, da parte dei *non-vicini*.

⁷ Ed ecco giustificato perché vidi nella formazione della struttura cetuale della *vicinia* come ente sì territoriale ma altresì amministrativo, una corrispondenza assoluta fra i *Vicini* e il comune stesso, in quanto essi nella fattispecie, ed è con tutta evidenza ancora chiaro nel tardo XVIII secolo, incarnavano ed erano nella fattispecie il *comune*.

Per le spese riguardanti la Comunità nel primo aspetto addossarsi tutta la taglia a carico dei Vicini per trattarsi d'un interesse loro proprio e del secondo dividersi proporzionatamente sovra tutti gli abitanti⁸.

Nelle Comunità dove vi è il Catastro è facile farne il riparto sopra li possessori de' fondi e nelle altre Comunità potrebbesi fissarsi quanto annualmente deve pagare ogni abitante, avuto riguardo della somma totale della taglia che si paga in ciascuna Comunità.

La taglia si dovrà imporre annualmente ed esigersi dai rispettivi Sindaci che dovranno scadere in fine d'ogni anno e s'intenderà sempre eletto per Sindaco il Consigliere anziano e dal Consiglio al tempo della scadenza si passerà alla nomina di un altro Consigliere che dovrà notificarsi al rispettivo ufficio, da cui dipendono ed ivi prestare il giuramento.

Della taglia imposta, come pure dei redditi comunitativi e dei luoghi Pii se ne dovrà annualmente rendere conto e lasciare a carico dei rispettivi esattori le somme inesatte, salvo che giustificano non essergli riuscito di poterle esigere.

Tutte le Comunità una volta all'anno fanno intervenire al Consiglio un Notaro in qualità di Segretario aponto per la lettura del Manifesto Senatorio 19.settembre.1772 ed in detto Consiglio si potrebbe divenire alla resa del conto e successiva deliberazione dovendosi però prima far pubblicare dai rispettivi Consoli in tre giorni di festa avanti li rispettivi albi pretorii, li parcellati delle spese, e nella pubblicazione assignare tutti li aventi ragione a comparire nel giorno e luogo indicato per fare le sue opposizioni al conto, ove qualcheduno si senta aggravato.

Salvo che si stimasse, che il conto si dovesse rendere avanti il Pretore di Domo d'Ossola ed a questo appoggiare per l'Ossola Superiore tutte le incombenze che dalle RR.CC⁹. sono appoggiate alli intendenti e fissarli per questo uno stipendio da pagarsi da tutta l'Ossola Superiore.

Vi sono in diverse Comunità le così dette elemosine consistenti in pubbliche distribuzioni di pane, sale, vino e formaggio che vengono amministrare dalle rispettive Comunità, ed a quanto si vocifera la menoma parte è quella che viene distribuita ai poveri.

Potrebbesi addimandare a ciascuna delle Comunità una ben dettagliata informazione dell'origine dell'elemosina dei fondi che possiede e dalla maniera con cui è amministrata e distribuita e conoscendosi delli abusi potrebbesi alli medesimi andare al riparo con fissare un regolamento ed anche convertire i redditi in quell'uso che crederà più conveniente ed avvantaggioso al pubblico bene¹⁰.

Dovrebbesi pur anche prescrivere un esatto inventario di tutti i fondi dei luoghi Pii per poter facilmente conoscere come ne vengono impiegati li redditi¹¹.

Quasi nessuna delle suddette Comunità ha la sala per il Consiglio, ne l'archivio per le scritture, editti e manifesti, che sono dispersi parte presso l'uno parte presso l'altro così che in caso di necessità alle volte non si possono ritrovare ed è anche facile lo smarrimento¹².

⁸ Si sottolinea pertanto come venisse ben chiaramente distinta la posizione dei Vicini, che avevano diritti di godimento dei beni comunali, sgravi e redditi, da quella degli abitanti generici *non-vicini*.

⁹ Regie Costituzioni, in vigore nei territori di nuovo acquisto sabauda.

¹⁰ Queste distribuzioni, come le definisce il Bellino, altro non erano se non esecuzioni dei legati testamentari per cui il testatore ordinava che, alla sua morte e per determinati periodi di tempo a cadenza più o meno regolare, venissero distribuite fra i Vicini – alcune volte si specificava la distribuzione anche per i poveri – (ho avuto modo di vedere questa usanza solo per i Vicini dei comuni di Vanzone, San Carlo, Bannio-Anzino e Macugnaga, per cui non posso dire delle altre come andasse nella fattispecie) forme di formaggio, *blada cocta* in pane, vino, sale e *victuaglie* di ogni sorta. E' ovvio che se il testatore precisava che la distribuzione secondo il suo volere era rivolta solo ai membri della Vicinia e non ad altri, questi beni venissero poi divisi secondo il suo volere dato che si trattava di testamenti privati, rogati da privati e ultime volontà di privati. Non era certo in questione qui il bene pubblico.

¹¹ Normalmente, a seconda anche qui della decisione dei lasciti e ultime volontà testamentarie, i fondi venivano dati in affitto o gestione a *Vicini* della comunità, per cui i redditi (almeno per ciò che attiene il XVI secolo) venivano percepiti dai *Vicini* che tali beni avevano in gestione. Mentre per quanto riguarda l'uso degli affitti che gli amministratori dei beni ecclesiali facevano, almeno prendendo spunto dalla gestione delle Confraternite locali – mi riferisco comunque sempre alla valle Anzasca – essi venivano spesso usati per prestare denaro ai bisognosi, alla comunità intera o comunque a privati e formavano, nel caso, una sorta di cassa di mutuo soccorso per gli aderenti.

¹² Questo in effetti è piuttosto vero, accadeva così già dal secolo XVI ove di solito erano alcune famiglie a detenere parte degli archivi e copie delle scritture relative il comune e i beni comunali, il che non significava che esse venissero smarrite o tenute in modo non consono. Lo stesso Bellino, avendo appieno posto in rilievo come fosse dei Vicini il diritto massimo

Dovrebbero perciò ordinare a tutte le Comunità di formarsi una decente Sala per il Consiglio ed ivi anche stabilire l'archivio per le scritture, costituzioni, editti, manifesti ed altri ordini, con comunicare a tutti quelli che ne ritengono a doverle consegnare sotto quelle pene che secondo le circostanze de' casi verranno imposte se ne dovrà quindi formare un ben distinto inventario da consegnarsi al Sindaco a cui spetterà aver cura dell'archivio¹³ dal quale non si potrà levare alcuna scrittura salvo colla partecipazione del Consiglio che dovrà in un ordinato spiegare il motivo e da chi si ritirerà dovrà spedirsi ricevuta da riporsi nell'archivio e nello scadere il Sindaco dall'impiego, dovrà farne la consegna al successore previa ricognizione da farsi in pubblico Consiglio.

Il Consiglio generale credesi addattato alle circostanze locali e non essendovi nel medesimo abusi ed inconvenienti potrebbe lasciarsi congregare nella maniera con cui presentemente si congrega ed avanti descritta.

La relazione di per sé, come si è potuto vedere, dimostra quanto nei miei precedenti articoli avevo messo in luce con l'unica e direi comunque sostanziale differenza che non si tratta qui di deduzioni corroborate da prove documentarie integrate in articoli specialistici, bensì di una relazione ufficiale redatta con l'obiettivo di mettere in luce quali fossero le modalità mediante le quali i governi comunali e valligiani si reggevano nell'ambito dell'esercizio del potere politico, localmente esecutivo e legislativo, parzialmente giudiziario – ove ciò non fosse prerogativa d'altri¹⁴ – e dell'amministrazione della *res publica*, con l'intento poi di suggerire soluzioni che, a causa dell'introduzione delle Regie Costituzioni, sarebbero divenute necessarie – sino poi all'abolizione della struttura cetuale attuata nel 1819.

A parte alcune interpretazioni scorrette – integrate dalle note di cui sopra – la relazione del Bellino resta a mio avviso una delle prove più importanti poiché si propone di descrivere in modo perspicace la realtà della vita politico amministrativa del *ceto patriziale* ossolano del tardo secolo XVIII.

Dunque, da tempo mi ripromettevo di affrontare la questione del *ceto dei Vicini* non tanto per metterne ancora in rilievo l'esistenza o le caratteristiche¹⁵ quanto piuttosto per iniziare a delineare la funzione che esso ebbe in rapporto anche al concetto *inter pares* di libertà e democrazia.

I motivi per cui esso nacque li analizzammo a più riprese, a più riprese, ed oggi con maggior vigore probatorio, ne giustificammo giuridicamente¹⁶ l'esistenza, sia per le norme novaresi, sia per quelle milanesi sia per quelle prodotte in loco (*iurisdictio vogoniae*, relazioni ufficiali, fonti notarili ufficiali comunali, etc.) Ben altra cosa invece è tentare di comprendere da un lato il perché esso ebbe così tanta importanza e dall'altro il tipo di libertà e democrazia cui questo *regime aristocratico*

sul comune, avrebbe ben dovuto comprendere che era più che ovvio che quelli fra di essi che maggiormente ne avevano informato la modalità amministrativa fungessero altresì da custodi degli archivi e scritture.

¹³ Ed infatti erano normalmente le famiglie di Vicini più coinvolte della amministrazione dei Comuni che tenevano gli archivi e le copie degli statuti, almeno per il XVI secolo e per i comuni della valle Anzasca già in precedenza nominati.

¹⁴ Nell'Ossola Bassa, ciò era prerogativa dei Borromeo, sebbene la *iurisdictio vogoniae* nella figura del vicario manteneva una sua autonomia, e gli stessi diritti, come già si è visto altrove (vedi di seguito n. 15) i Borromeo li affittavano a benestanti locali.

¹⁵ Articoli usciti in: Rivista "StoriadelMondo", ISSN-1721-0216:

Luca Giambonino, *Vicini, non vicini, dominus loci: questioni relative al ceto dirigenziale comunale ossolano*. (SM 13/2003)

IB. *Il consiglio minore o di credenza nel ceto dei Vicini in Vanzone, San Carlo (Battiglio), Bannio e Anzino nella valle Anzasca del secolo XVI*. (SM 17/2003)

IB. *L'origine giuridica dei diritti del ceto dei Vicini e delle Vicinie ossolane: le norme statutarie novaresi, vogognesi e anzashine (secc. XIV-XVI)*. (SM 26/2004)

E su: MVS, Magazzino Storico Verbanese, sezione Loca e Toponomastica:

IB. *I ceti comunali delle valli ossolane: i Vicini (secc. XVI-XIX)*. Marzo 2003

¹⁶ Giambonino, *L'origine giuridica cit.*

– come lo definirono i non-vicini della valle di Vigizzo nella loro lamentela del 1814¹⁷ – dette origine.

Sulla tipologia del *ceto dei Vicini*, abbiamo avuto modo di discorrere lungamente, e può essere paragonato pur con tutte le varianti che poi localmente abbiamo visto sussistere¹⁸ al patriziato svizzero, dato che è l'identica struttura della vicinia evolutasi in ceto alla quale si decise di variare il nome da ceto dei vicini a patriziato comunale dal 1798¹⁹.

Non vi è poi certo gran necessità di spiegare i motivi per i quali una struttura cetuale, comunque dominante, nasca, basti per questo il lavoro del Constant²⁰. Un aspetto meno chiarito è invece il rapporto fra il ceto, nella fattispecie quello patriziale dei Vicini e l'autorità che dovrebbe essere preminente e quindi fra gli interpreti o l'interprete se si vuole discorrere in generale – il ceto patriziale ossolano – delle istanze e necessità delle terre in cui vigeva e la volontà, più o meno determinata delle sovrastrutture proto-statali e dei suoi rappresentanti²¹. Ovvero, da un lato il ceto dei Vicini e le terre, i comuni e le valli in cui esso aveva notevole importanza ed influenza e dalle cui fila provenivano tutti i funzionari e tutto l'apparato dirigenziale comunale valligiano, dall'altro i rappresentanti delle esigenze – fossero esse fiscali o militari o di semplice affermazione di supremazia – dello stato regionale nel quale terre, comuni e luoghi retti dal ceto dei Vicini si trovavano nel contingente. Ovverosia dal principio, secoli XIV- prima metà XVIII nella Signoria, Ducato e Stato di Milano, in seguito (sec. metà XVIII secolo) nel Piemonte sabauda.

Ora, prima ancora di sviluppare appieno il discorso sulla libertà e democrazia secondo l'attribuzione *inter pares* – che a mio modesto giudizio accomuna un po' tutti i patriziati fossero stati essi cittadini, borghigiani, valligiani, etc. – e di enucleare la funzionalità della struttura cetuale comunale ossolana dobbiamo inquadrare meglio quale fosse stato (XIV sec.) e fosse (XVIII sec.) la posizione occupata dalle due Ossole nello scacchiere internazionale geo-militare e la funzione che all'Ossola si voleva e si volle da sempre assegnare (almeno dal secolo XIV in avanti).

A mio avviso, il motivo per cui l'Ossola in generale ottenne gran parte delle sue prerogative fu grazie proprio e alla sua posizione di confine (strategica quindi nello scacchiere del milanese occidentale) e alla sua combattività e fedeltà alla signoria milanese prima, alla borromea in seguito (per l'Ossola Bassa) e infine, sebbene condusse alla abolizione dell'oggetto del nostro studio, alla sabauda di fine XVIII e XIX secolo. Senza voler anticipare troppo argomenti di cui discuterò in ulteriori articoli, lascio, quale esempio di ciò che sostengo poco sopra e anche quale esempio esemplare – se mi si passa il gioco di parole – della politica avuta dalla amministrazione sabauda nei confronti della popolazione dell'Ossola, un'altra relazione, questa volta del Valperga di Bavone, datata al 14/aprile/1800²².

Relazione Valperga di Bavone, 14/aprile/1800

Ill.mo Sig.e Sig.e e pron. col.mo,

Ho l'onore di trasmettere a V. S. Illustrissima le carte dell'Ossola, collo scritto alle medesime relativo, che in verun modo è degno d'esserle presentato, ed altrimenti non le potrebbe essere da me indirizzato che poco obbedire i preggiatissimi di lei comandi, ed affidato alla di lei cortese indulgenza, la quale più che mai imploro ad un tale riguardo, nel mentre che premuroso di poterla meglio obbedire in più favorevoli circostanze di mia competenza, mi preggio raffermarmi col più particolare distinto rispetto.

¹⁷ Giambonino, *I ceti comunali* cit., nelle note bibliografiche e appendici documentarie.

¹⁸ E delle quali lo stesso Bellino più o meno tratta.

¹⁹ Vedi sopra n. 17.

²⁰ B. Constant, *La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni*, Torino, 2001

²¹ Senza citare il Machiavelli, fra le esigenze dei soggetti e quelle del princeps. Si veda di seguito.

²² Archivio di Stato di Torino.

Di V. S. Ill.ma

Li 14/Aprile/1800,

osseq.mo ed obb.mo Servidore Valperga di Bavone.

[Relazione]

L'equilibrio tanto necessario tra le potenze d'Europa, fece impedire per quanto fu possibile finora l'eccessivo ingrandimento in Italia dell'Austria e della Francia, siccome tendente a renderne padrona quella che ottenuto l'avesse; e procurò alla R. Casa di Savoia l'utile acquisto di varie ubertose provincie in Italia che la posero al grado di potenza preponderante capace colla di lei alleanza ad imporne a quella, che in mira avesse signoreggiare l'Italia.

Posta in fatti la R. Casa di Savoia pelle di lei possessioni nel più bel paese d'Italia a piè delle alpi situato, con saggia ed avveduta politica seppe negli andati tempi trarne profitto in modo che mercè la saggia sua condotta costantemente tenuta per più secoli giunse a quel florido stato, in cui trovavasi prima delle or passate vicende il di lei dominio, in cui sperasi fra breve il clementissimo nostro sovrano, ristituito e reintegrato e migliorato ancora coll'accrescimento di nuovi domini in Italia; lo che dovrebbe esse commune interesse delle potenze preponderanti d'Europa di procacciarle e di non permeter mai la smembrazione di quelle provincie, colle quali troppo facile si aprirebbe l'adito in Italia alla casa d'Austria; e quand'anche una tale cessione venisse progettata colla indennizzazione di parte del Genovesato, non dovrebbe accettare in conto veruno, non potendo quelli alpestri paesi, benchè molto utili al piemonte pei posti, che ne racchiudono, essere di valevole compenso, al vantaggio sommo, che le procurerebbero li ulteriori acquisti nella Lombardia austriaca, ove possibile fossero, sia pella favorevole posizione, se ne ne otterebbe, che pelle vendite, che pella popolazione, vera ricchezza d'uno stato, colla quale considerabilmente aumentato le militari sue forze, sarebbe in grado di porre argine ad ogni estera aggressione, premesso nella pace generale dovrebbe procurare per parte di S.M. di accrescer i suoi domini in Italia, e non mai diminuirli rinnovando le fondate sue pretese sullo stato di Milano, Parma, Piacenza ed altre e di farle appoggiare dalle potenze alleate preponderanti, aventi al pari della R. Casa di Savoia commune l'interesse del equilibrio d'Europa.

Ove poi necessità fosse la cessione d'una parte degli ultimi acquisti fatti dalla R. Casa di Savoia in vigore coi trattati di Woorms, Aquisgrana, Aix-La Chapelle e che in una tale cessione comprendere si dovesse la provincia dell'ossola, direi essere indispensabile, di serbare almeno quelle valli di questa provincia col piemonte confinanti, come ad esempio quella di Anzasca ed altre, che meglio determinare potrebbonsi qualora noto fosse il piano di una progettata retrocessione.

Col nome d'Ossola vengono comunemente chiamati quei montuosi paesi nell'alto novarese tra il Sempione, il S. Gottardo, il Monte Rosa, situati che bagnati vengono pella maggior sua estensione dal fiume Toce, che origine prende nella valle d'Antigorio e perdesi fra le acque del lago maggior vicino a Mergozzo.

Dividesi questa in Ossola superiore ed inferiore, comprende quella le valli di Antrona, Bugnanco, Vedro, Antigorio, Vegezzo e le terre a Domo adiacenti, di cui ne è il principale borgo; questa la valle Anzasca, e varie altre terre alla Casa Borromea infeudate.

L'aspetto scosceso e sterile che presenta un tal paese all'occhio straniero, sembra esser un paese povero, ed incapace della necessaria sussistenza pei suoi abitatori, esaminato però imparzialmente si riconosce tale non essere in fatti, poichè sebbene quel suolo pella alpestre sua situazione sii poco abbondante in granaglie, vini, e simili, è però abbondantissimo in ottimi pascoli, coi quali immensa quantità di bestiame si nodrisce che forma il principale commercio del paese pella vendita ed annua estrazione, che giornalmente fassi nei paesi esteri con sommo vantaggio e lucro e così pure

delle grassine d'ogni sorta, lo che tutto abbondantemente comporta e provvede quel paese dei generi di prima necessità.

Trovansi in alcune delle valli dell'Ossola e segnatamente in quelle d'Anzasca ed Antrona varie miniere d'oro e d'argento, ma se ne ricava poco profitto da queste, non solo per mancanza degli opportuni ed adattati scavamenti ma ancora per essere poco abbondanti di buon materiale.

*L'aria è salubre nell'Ossola, gli abitanti sono sani e robusti ed atti all'armi, ben affetti al loro Sovrano per cui nome hanno Somma Venerazione, sono tenaci nei loro privilegi i quali vantano ad ogni istanza, che ben esaminati non sono tali²³, che per indulgenza del Sovrano che a fronte delle ragioni in contrario che anco porrebbe, scrupolosamente glieli ha finora mantenuti, come meglio ciò ravvisar puosi nella istoria del Vescovo di Novara Bescapè, nel suo libro *De Ecclesia Novariensi*.*

L'amministrazione dell'Ossola superiore in specie per civile e criminale è soggetta alle R. Costituzioni, per economico governasi democraticamente, per voce cioè popolare in pubblica adunanza col assistenza del R. Pretore che non ha voto ma il mero diritto di presiedervi²⁴.

Al R. patrimonio frutta pochissimo non pagandosi dagli Ossolani verrun diritto di gabella, di cui vanno esenti né imposto verruno di qualsivoglia sorte, ma solamente una modica annua determinata somma, la quale compensata colla spesa della truppa d'invalidi in Domo presidiati, degli impiegati R. del Sale che ad un determinato prezzo a tali valli annualmente da S. M. somministrasi, presso che a nulla riducesi il reddito che da tali paesi ricavasi, onda dal canto del lucro non sarebbe, stando le cose [...] in cui sono rispetto all'Ossola non sarebbe tanto necessario il conservarli alla Regia Corona, ma indispensabile sembra pella loro posizione, col vallese, colla Svizzera e con piemonte confinanti, come meglio ciò potrasì riconoscere dalla carta qua unita di ciascheduna delle valli dell'Ossola²⁵.

Relazione che davvero non lascia dubbi circa la funzione che da sempre, dal tempo cioè delle concessioni viscontee, della Repubblica Ambrosiana e borromea (1378, 1381, 1447, 1449) si era voluta assegnare all'Ossola e agli ossolani: o come barriera difensiva a guardia dei confini occidentali dello Stato di Milano o come testa di ponte per eventuali successive conquiste territoriali e infine, nuovamente, come zona cuscinetto per eventuali nuove aggressioni (dopo la metà del XVIII secolo) da parte della casa d'Austria ormai non più dominante sull'Ossola. Un appunto da farsi resta, sebbene l'abbia già introdotto nella nota 23 di cui sopra, circa i diritti, le esenzioni e le immunità le quali diversamente da quanto ne poteva pensare il Valperga invece erano più che giustificate e legittime sebbene non nascessero da qualche forma di particolare benevolenza viscontea, sforzesca, borromea, germanica, spagnola o austriaca ma semplicemente dalla lucida considerazione che la funzione difensiva, la fedeltà, lo zelo, la combattività delle genti ossolane andava ricompensata con le uniche concessioni che parevano le più opportune – del resto basti la lettura del Machiavelli per vedere quanto fosse normale una politica di questo tipo nei confronti delle popolazioni soggette²⁶ - soprattutto poi nelle zone di confine, e non pare certo casuale che concessioni di quel tipo vennero accordate anche alle zone della Svizzera soggette al Ducato di Milano.

La consistenza dei privilegi e delle immunità è stata già vagliata ed analizzata a fondo in altri interventi²⁷, per cui rimanga come assodata.

²³ Questo, quanto sarebbe piaciuto al Valperga, nella realtà come ben abbiamo avuto modo di dimostrare (vedi altri miei articoli su <<StoriadelMondo>>) i privilegi, le immunità e le esenzioni nacquero da concessioni quasi vassallatiche da parte del Visconti (Gian Galeazzo) nel XIV secolo e furono mantenute intatte e continuativamente riconfermate sino all'avvento sabauda.

²⁴ Su questo, preferisco la visione più dettagliata e conforme alle altre fonti documentarie altrove citate del Bellino (vedi n. 1).

²⁵ Il che in effetti giustifica appieno quanto avevo in precedenza sostenuto circa la reale funzione che da sempre ebbe l'Ossola, tanto la Bassa quanto l'Alta per le case regnanti fossero essere di origine italiana o meno.

²⁶ Niccolò Machiavelli, *Tutte le Opere*, Milano, 1993, in particolare negli scritti politici e nel Principe.

²⁷ Vedi sopra nota 15.

A mio avviso, per rispondere al primo dei quesiti accennato in precedenza si deve considerare primigenia la nascita della struttura della *vicinia* antica come libera società di proprietari fondiari ma essenzialmente biunivoca la relazione fra lo sviluppo ed evoluzione di quest'ultima in ceto, i dissidi e le guerre di fazione del secolo XIV e le relative concessioni in immunità e privilegi ottenute dall'Ossola alla fine di tali eventi. E quindi, a modesto avviso mio fu proprio l'ottenimento di privilegi e immunità, esenzioni e diritti che permise a una semplice struttura territoriale economica di divenire quello che poi fu: un ceto patriziale della cui importanza e influenza si è già trattato. Se ne era già discusso infatti in altri interventi, è vero, ma in questo caso si è anche posta in luce quale fosse la forza che poteva contrapporsi alla evoluzione del ceto oppure legittimarla per quello che era e per la funzione che, al di là della generica difesa militare, essa poteva avere nell'ambito in cui fu attivo. E se chiari e abbastanza pacifici furono i rapporti fra la dominante, intesa come autorità preminente e *fons privilegiorum*, e i soggetti o il soggetto pubblico esercitante la gran parte di tali diritti, meno limpidi furono i rapporti – poiché mancano fonti documentarie le quali possano chiarirne la specificità – fra i membri del ceto patriziale e chi da tale ceto era escluso per principio. Ed è invece l'aspetto che qui oggi si vuole porre, almeno per quanto possibile, in luce trattando della tipologia di libertà cui il ceto dette origine e del concetto di democrazia, spesso citato nelle fonti del secolo XVIII come vigente nell'ambito della gestione del potere nell'Ossola soggetta al ceto dei Vicini ma mai posto nel debito rapporto con la sua fonte effettiva, ovvero proprio con il ceto patriziale dei Vicini.

Ho concepito l'idea di una democrazia e di una libertà *inter pares*, ovverosia fra persone già godenti gli stessi diritti e privilegi proprio perché – e le fonti in questo ci sincerano della veridicità storica di questo asserto – ci troviamo di fronte a due realtà contrapposte: un ceto dominante e una “moltitudine” più o meno numerosa a seconda dei luoghi e più o meno conscia della propria posizione, a seconda dei periodi storici. E quindi quale senso potevano assumere in questa realtà concetti quali libertà o democrazia se non intesi come termini mediati dalla stessa esistenza e influenza del ceto dei Vicini? Si tenga ben conto che lo stesso concetto di libertà o democrazia non è applicato qui in senso moderno – liberale se si vuole – ma in senso antico. Per cui se per democrazia si vuole intendere ciò che le fonti intendevano: la *vox populi* delle elezioni consiliari o generali valligiane, oppure la elettività delle cariche dalle maggiori alle minori, oppure la equa suddivisione degli introiti delle rendite fiscali comunali, si deve però ricordare che non tutti potevano godere di questi diritti e che chi ne godeva doveva per forza di cose essere membro del ceto dei Vicini. E per cui se di libertà o di democrazia vogliamo parlare dobbiamo farlo però con l'attribuzione a tali concetti della formula *inter pares*. Solo chi godeva del diritto di godere dei diritti provenienti dalla struttura cetuale dominante poteva dirsi libero e solo chi lo esercitava agiva sì in senso democratico, ma di democrazia fra pari e non certo estesa a chiunque. Certo, esisteva una sorta di elite nell'elite, come si è già visto²⁸ ma nella sostanza il soggetto attivo della democraticità *inter pares* era il membro del Ceto dei Vicini, al di là del fatto che fosse esso altresì membro o meno dei consigli di credenza – almeno per ciò che attiene i comuni da me più particolarmente studiati.

Quanto elevata fosse l'influenza che il ceto aveva lo abbiamo ribadito più volte, la stessa relazione del Bellino di poc'anzi ne è una dimostrazione: far parte di questa struttura cetuale significava aver il diritto agli sgravi fiscali concessi dal comune, ai benefici, alla distribuzione delle rendite comunali (fossero esse fiscali o da beni terrieri come boschi, coltivazioni, etc.) all'elettorato attivo e passivo, alla possibilità di esercitare le cariche comunali dalle minori alle maggiori, sedere nel consiglio minore o di credenza, all'esercizio delle professioni liberali e persino di alcune le quali venivano ad esse equiparate nel divieto di esercitarle per i non-vicini: guardie dei ponti e delle porte comunali, maestri delle scuole parrocchiali e comunali, mercanti con diritto di banco nei borghi e comuni, etc. Insomma l'intero apparato decisionale, esecutivo ed economico era prerogativa dei membri del ceto patriziale dei Vicini e chi ne era escluso era escluso ex immediato non solo da tale apparato ma dal suo accesso. E' vero, almeno questo è documentariamente accertabile per la valle di

²⁸ Giambonino, *Il consiglio minore*, cit.

Vigezzo, che in alcuni casi si veniva a far parte del ceto per acquisto del diritto ma, per quanto ne sappia ciò era raro e normalmente comunque riservato a famiglie che da svariate generazioni risiedevano già in loco – i non-vicini infatti potevano essere famiglie non solo di nuovi venuti ma altresì di già *habitatores loci* ma mai considerati *residentes-possidentes*²⁹.

La via della democrazia e della *libertas inter pares* conduce inesorabilmente il discorso a considerazioni di tipo morale. Ora, come fiero e legittimo discendente di una famiglia che fece parte del ceto patriziale dei Vicini e dei consigli di credenza almeno dalla fine – documentariamente parlando – del secolo XV sino, considerando il mio solo ramo diretto, all’inizio del XVIII non posso non essere orgoglioso della storia e dell’Ossola e dei suoi ceti dirigenti. Come neo dottore in filosofia, ponendomi la questione sotto un profilo etico, certo devo dispiacermi della *conditio* dei non-vicini, ma sarebbe comunque un errore storico, a mio modesto giudizio, tentare di leggere in chiave morale oggi, con criteri odierni e con etica odierna realtà che esistettero secoli e secoli fa.

In questo senso è più legittima una lettura trattasi dal Machiavelli, del Principe come dei suoi carteggi con i potentati del secolo XV: se da un lato per tenere saldi e fedeli i confini occidentali della Signoria, Ducato e Stato di Milano era necessario politicamente concedere qualsivoglia privilegio quelle terre reclamassero, dall’altro doveva esserci però un apparato che non semplicemente soggetto passivo del Princeps si facesse carico delle istanze di quelle terre, comuni, borghi e valli (si consideri che ogni comune, dal più minuto al borgo, inviava propri rappresentanti eletti dai consigli minori e membri del ceto per dibattere delle questioni che eventualmente avessero riguardato tali comuni e che ogni valle aveva propri sindaci generali che avevano facoltà di discutere, su mandato dei consigli di credenza o dei consoli dei comuni valligiani di qualsiasi affare attinente le valli in generale, etc.) facendo valere sempre e in ogni necessario frangente ognuno dei privilegi, diritti, immunità di cui era investito.

La lettura morale che non tenesse conto di ciò finirebbe per essere astorica. Certo personalmente condivido l’opinione del Mistruzzi di Frisinga, per cui nulla di simile è più concepibile né tollerabile nell’ordinamento moderno così come nelle società moderne, ciò non toglie ovviamente che o si da una lettura storica o si da una lettura morale. Dal mio punto di vista l’importante è descrivere quella realtà come essa traspare dalle fonti senza preoccuparsi troppo, se non storicamente – questo sì è necessario – di chi veniva escluso dai ceti dirigenti. E non pare casuale che fu subito dopo l’alluvione napoleonica che i non-vicini, presa coscienza della loro condizione, rispetto ai nuovi ideali che l’impresa del Bonaparte aveva portato con sé, tentarono di ottenere l’abolizione delle antiche distinzioni cetuali. In realtà la stessa documentazione, più tarda è vero, circa la nobiltà e i patriziati prodotta sotto la dominazione sabauda rende chiara la posizione che già allora (1819) venne presa: nessuno degli antichi ceti presenti in ognuno dei paesi di nuovo acquisto sabauda resse dopo l’unificazione al Piemonte, presto o tardi venne l’abolizione.

L’unica lezione che si possa trarre da ciò è che un ideale o una necessità nella storia si fa morale solo quando va in atto e quando invece ne viene in voga uno nuovo passa e resta la storia, senza fronzoli o belletti, senza morale né etica: la constatazione di ciò che in un determinato luogo e tempo avvenne, supportato da tutte le prove documentarie possibili. Senza di ciò, almeno a mio avviso, non c’è storia ma astoricità.

Se poi proprio si volessero concedere delle considerazioni, in ogni modo più che giustificabili, etiche esse dovrebbero assoggettarsi, a mio avviso, al principio di John Stuart Mill³⁰, e cioè del liberalismo e dell’utilità, con una debita concezione però della contingenza storica: quindi nella fattispecie non considerare il ceto dei Vicini e i non-vicini come antitetici ma più correttamente³¹ come complementari nella costruzione della storia di quella che fu l’Ossola dei secoli visti (XIV-XVIII).

²⁹ Vedi articoli di cui alla nota 15.

³⁰ J.S. Mill, *Saggio sulla libertà*, Milano, 2002, pp. 14,15 e sgg.

³¹ Del resto non abbiamo notizia di dissidi interni, né di dissidi specificamente fra Vicini e non-vicini se non solo nel XIX secolo, a parte il caso di Domodossola, ove però la magistratura milanese diede comunque ragione al ceto dei Vicini, nell’ambito delle richieste che i non-vicini di quel borgo avevano fatto alla fine del XVI secolo (vedi sopra n. 15).